Delibera n. 442 del 4 novembre 2026

Oggetto: Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate.

Vista
la legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;*

Visto
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»* e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, gli artt. 14, 45, 46 e 47;

Viste
le indicazioni fornite dall'ANAC con la determinazione 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»* ed il relativo Allegato 1;

Vista
la determinazione dell'Autorità dell'8 marzo 2017, n. 241 «*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*»;

Viste
le indicazioni fornite dall'ANAC con la determinazione 8 novembre 2017, n. 1134 contenente «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»;

Vista

la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 «*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*»;

Visto

l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20 ha: i) escluso per i soggetti di cui all'articolo 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 - ad eccezione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» - l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013; ii) delegato ad un regolamento interministeriale l'identificazione dei dati di cui al co. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del medesimo decreto devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'art. 41, co. 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate; iii) definito i seguenti criteri: a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14; b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti di alcuni ministeri che operano in "settori sensibili", per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14;

Tenuto conto
che ad oggi il regolamento di cui all'art. 1, co. 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 non è stato ancora adottato;

Vista
la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 con cui ANAC ha approvato 5 ulteriori schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. n. 33/2013, mettendoli a disposizione delle amministrazioni/enti su base volontaria per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso relativo all'approvazione della citata delibera (G.U. Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2026);

Tenuto conto
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2026/1021 del 29/04/2026 sulla lotta contro la corruzione che valorizza ai fini della prevenzione della corruzione il ruolo della trasparenza degli incarichi dirigenziali alla luce della nuova e più ampia definizione di pubblico funzionario;

Considerata
la necessità di rivalutare il proprio orientamento in ordine alla sospensione della pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) a e), del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali e ad essi equiparati, espresso nei pareri rilasciati da ANAC nello svolgimento della propria attività consultiva e nello schema di pubblicazione per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 adottato ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto;

Vista
la necessità di acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali considerato che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 comporta anche la pubblicazione di dati personali;

Vista
l'approvazione preliminare dello schema di delibera da parte del Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 2026 e il successivo invio al Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'acquisizione di un parere (prot. ANAC n. 88616 del 22/9/2026);

Visto

il provvedimento n. 757 del 13.10.2026 con cui, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c) e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sulla bozza della delibera avente a oggetto «*Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate*» (prot. ANAC n. 97427 del 16/10/2026);

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

Considerato in fatto

L'Autorità, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha rilasciato diversi pareri in ordine alla corretta attuazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali e soggetti ad essi equiparati, nonché ai dirigenti sanitari, alla luce della pronuncia della Consulta n. 20/2019. L'orientamento espresso dall'Autorità è stato, in via prudenziale, e in attesa del riordino della materia, quello di ritenere sospesa la pubblicazione dei dati previsti all'art. 14, co. 1, dalla a) alla f), del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001. Ciò anche per non incorrere, da parte delle amministrazioni, in possibili violazioni delle disposizioni in materia di diffusione dei dati personali prevista dall'art. 2-ter, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Parimenti, sempre in via prudenziale, e in attesa del riordino della materia, l'Autorità ha valutato di sospendere le attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi in questione.

L'adozione della Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione impone ora una riflessione sulla questione alla luce del rafforzamento operato dalla Direttiva alla trasparenza dell'attività di chi svolge funzioni pubbliche di alto livello in amministrazioni/enti pubblici e ai controlli sulla conformità alle norme sulla trasparenza.

Considerato in diritto

Il quadro normativo

Il d.lgs. n. 33/2013

L'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti.

Ci si riferisce ai seguenti dati:

a) l'atto di nomina del dirigente con l'indicazione della durata dell'incarico;

b) il curriculum del dirigente;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei compensi spettanti;

f) la dichiarazione dei redditi del dirigente;

f) la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del dirigente, con l'analitica indicazione della titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, di azioni di società, di quote di partecipazione a società, nonché degli incarichi di amministratore o di sindaco di società rivestiti;

f) le variazioni della situazione patrimoniale in precedenza dichiarata e le successive dichiarazioni dei redditi annuali.

Il comma 1-bis estende gli obblighi di pubblicazione appena descritti, oltre che per i titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Il comma 1-ter, invece, dispone che ciascun dirigente comunichi all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti

complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme.

Il comma 1-quinquies estende gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 anche ai titolari di posizioni organizzative in ogni caso in cui svolgono funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Le indicazioni di ANAC

ANAC ha fornito indicazioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 citato con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017.

In tale delibera è stato specificato che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incarichi amministrativi di vertice o meno, dirigenti interni o esterni all'amministrazione, titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione o dirigenti che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

Da ultimo con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, ANAC ha messo a disposizione uno schema di pubblicazione riferito all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione di primo livello "*Personale*" dei siti istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione. Nello schema viene descritto l'ambito soggettivo di applicazione e indicati, per ogni dato oggetto di pubblicazione, i soggetti dell'art. 14 cui trova applicazione precisando che «*l'applicazione degli obblighi dell'art. 14 – eccetto il co. 1-ter - è sospesa nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019*» sia con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 che ai titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali (cfr. punti 4 e 5 schema, pag. 5).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019

Il quadro normativo illustrato è stato fortemente inciso dalla sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, con cui la Corte Costituzionale, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha, in primo luogo, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. n. 33/2013 relativo alla pubblicazione degli emolumenti

complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e non fondata quella dell'art. 14, co. 1-bis, del medesimo decreto, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) sui compensi, importi di viaggi di servizio e missioni, anche per i titolari di incarichi dirigenziali.

In secondo luogo, la Corte, valutati i profili di illegittimità sollevati, ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell'art. 14, co. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013, «*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]*».

Nella sentenza, la Corte, riconosciuto come sia fondamentale «*assicurare, allo stato, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa*», ha individuato nell'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 due categorie di incarichi dirigenziali la cui posizione e compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono "non irragionevole" il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013. Ad avviso della Corte, inoltre, le competenze spettanti ai dirigenti di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, rendono manifesto il collegamento sussistente tra la loro attività e quella degli organi di decisione politica con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto da disporre che i detti incarichi siano conferiti su proposta del ministro competente.

Ci si riferisce a quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).

Il decreto-legge. n. 162/2019

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20 è intervenuto il legislatore che, con l'art. 1, co. 7, del d.l. n. 162/2019, ha stabilito che con un regolamento da adottare – entro il termine del 31 dicembre 2020 - ai sensi dell'art. 17, co 2, l. n. 400/1988 - su proposta del Ministro per la

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, fossero individuati i dati che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento, tra l'altro, ai titolari di incarichi dirigenziali e a quelli ad essi equiparati.

Ancora, in attesa dell'adozione del detto regolamento, il comma 7 dell'art. 1 del d.l. n. 162/2019 ha stabilito che i profili di responsabilità e le sanzioni di cui agli artt. 46 "*Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico*" e 47 "*Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*" del d.lgs. n. 33/2013 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 14, co. 1-bis, del medesimo decreto, ovvero ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali. Restano invece applicabili nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001.

La nuova direttiva anticorruzione

Il 1° giugno 2026 è entrata in vigore la direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2026 sulla lotta contro la corruzione che, nel valorizzare la trasparenza come misura di contrasto alla corruzione, introduce importanti novità.

In primo luogo, con le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva, il funzionario pubblico destinatario delle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza non è solo il funzionario di carriera, ma anche il funzionario onorario e comunque qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio. Questo nuovo modo di considerare i funzionari pubblici avrà un effetto immediato sulla disciplina da emanare in tema di trasparenza per tutti i soggetti che ricoprono una funzione pubblica che rientrano nella nuova definizione introdotta dalla direttiva.

Inoltre, nel valorizzare la trasparenza come misura di contrasto alla corruzione la Direttiva si è soffermata anche sull'importanza di rendere conoscibile e verificare il patrimonio dei funzionari pubblici, nell'ottica di ridurre la corruzione e i danni arrecati alla società.

Rispetto ai funzionari pubblici il *considerandum* 19 pone, infatti, l'attenzione sull'importanza per le amministrazioni di realizzare controlli sui beni e i redditi dagli stessi dichiarati prevedendo che: «*nelle giurisdizioni*

in cui i funzionari pubblici sono tenuti a dichiarare il proprio patrimonio a intervalli regolari, in particolare al momento dell'assunzione e della cessazione delle funzioni, le autorità possono valutare se i beni dichiarati corrispondano ai redditi dichiarati».

La rilevanza della trasparenza delle dichiarazioni patrimoniali dei funzionari pubblici è confermata dall'articolo 20, comma 3, a tenore del quale: «*Gli Stati membri adottano misure affinché siano predisposti strumenti di prevenzione. Tali strumenti possono includere, ad esempio, … norme sulle dichiarazioni della situazione patrimoniale e la verifica di tali dichiarazioni*».

L'importanza di prevenire la corruzione da parte dei funzionari pubblici con appositi presìdi di trasparenza è confermata dal comma 4 dell'art. 20 secondo cui gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure per prevenire la corruzione sia nel settore pubblico che in quello privato, adattate ai rischi specifici del settore di attività.

Dette misure comprendono attività volte a rafforzare l'integrità e a prevenire le opportunità di corruzione, tra l'altro, tra i funzionari di alto livello.

Da ultimo, l'articolo 22, comma 1 impone agli organismi o unità organizzative, incaricati della prevenzione della corruzione negli Stati membri, tra l'altro:

"a) la valutazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale dei funzionari nazionali designati a norma del diritto nazionale;

b) il monitoraggio della conformità alle norme sulla trasparenza che si applicano ai funzionari nazionali e agli enti pubblici".

Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali

In attesa del riordino della disciplina normativa di riferimento, le amministrazioni/enti ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, considerano che:

a) *per i titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001*: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/2019);
b) *per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001*: si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14, co. 1, lett. a) – e), ad eccezione della lett. f), oggetto del sindacato di costituzionalità (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/2019)*;*

c) *per i titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali*: analogamente ai titolari dirigenziali, si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14, co. 1, lett. a) – e), ad eccezione della lett. f), oggetto del sindacato di costituzionalità (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/2019);
d) *per i titolari di incarichi dirigenziali dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei provvedimenti adottati con decreto dell'Autorità politica competente in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 7-bis, del d.l. n. 162/2019.

Attività di vigilanza dell'Autorità

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di cui all'art. 45 d.lgs. 33/2013, vigila sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dell'art. 14.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013 per tutti i soggetti cui l'art. 14 trova applicazione, fatta eccezione per i titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, in attesa del riordino della disciplina normativa di riferimento, il Consiglio dell'Autorità

Delibera

Ai titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 si applicano tutti gli obblighi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 20/2019). A questi continuano a trovare applicazione le norme sulla responsabilità dirigenziale (art. 46) e sulle sanzioni amministrative (art. 47) nei casi di mancata comunicazione e pubblicazione dei dati.

Per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 e per i titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, gli obblighi dell'art. 14, co. 1, lett. a) – e) del d.lgs. n. 33/2013 continuano

a trovare applicazione. Per detti soggetti è sospesa l'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f), oggetto del sindacato di costituzionalità.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, le disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale e le sanzioni amministrative di cui dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 non trovano applicazione.

Resta fermo il potere di ANAC di vigilare sulla mancata attuazione degli obblighi e di esercitare i propri poteri ispettivi, di segnalazione all'organo disciplinare e ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti e di rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione (art. 45).

Per l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria nonché ai titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, trovano applicazione le disposizioni contenute nei provvedimenti adottati con decreto dell'Autorità politica competente di ciascuna amministrazione in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 7-bis, del d.l. n. 162/2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 novembre 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente